



## Istruzione 3/2008 della ECom

### Valutazione di impianti

29 maggio 2008

---

Secondo l'articolo 15 capoverso 3 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. *Solamente* se questi costi non possono più essere determinati, in virtù dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI è ammesso *in via eccezionale* il calcolo sulla base dei prezzi di sostituzione indicizzati in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione.

In base al tenore dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI non vi è quindi libertà di scelta fra questo metodo di calcolo detto "sintetico" e l'utilizzo dei costi iniziali di acquisto e di costruzione. L'utilizzo del metodo di calcolo sintetico non è neanche ammesso per gli impianti messi in esercizio prima di una determinata data di riferimento.